

Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8.10.2013;

esaminati gli atti;

rilevato che il ricorrente, quale socio della "C. G., s.r.l.," ha chiesto :

a) in via preliminare cautelare d'urgenza, la sospensione, ai sensi dell'art. 2479 C.C. e per i conseguenti riflessi dell'art. 2378 C.C., nonché per quanto occorrer possa anche ai sensi e per gli effetti dell'art.700 c.p.c., delle delibere adottate in data 29.4.2013 dall'assemblea dei soci della C. G., s.l.r., in sede ordinaria, di approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2013 e, in sede straordinaria, di trasformazione in società per azioni e di approvazione dello statuto;

b) nel merito, la nomina del Collegio arbitrale composto da tre membri al fine di vedere accertata e dichiarata la nullità o annullabilità o la inesistenza o comunque la inefficacia della suddette delibere adottate in sede ordinaria e straordinaria dalla C. G., s.r.l.;

rilevato che lo statuto della società C. G., sia nel testo originario della società a responsabilità limitata (art. 30), sia in quello attuale approvato a seguito della trasformazione in società per azioni (art. 54), prevede la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie promosse dai soci aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari;

rilevato che, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n.5 del 2003, in caso di devoluzione in arbitrato delle controversie relative alla validità delle delibere assembleari, la competenza a provvedere in merito all'istanza di sospensione della delibera impugnata appartiene al Collegio arbitrale;

ritenuta, pertanto, l'incompetenza del giudice ordinario a provvedere sull'istanza di sospensione delle delibere adottate dall'assemblea della C. G., s.r.l., in data 29.4.2013;

ritenuto che – anche volendo aderire a quell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui, fermo restando la cognizione cautelare esclusiva degli arbitri in materia di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare impugnata (art.35, comma 5, del D.Lgs. n..5/2003), deve riconoscersi, stante la modalità di instaurazione del procedimento arbitrale, fino al momento in cui il collegio arbitrale sia costituito, la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera societaria – questo Tribunale non sarebbe comunque competente sull'istanza cautelare de qua per l'assorbente motivo che tale competenza appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa istituita presso

il Tribunale di Brescia;

considerato al riguardo che

- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 27.6.2003 n. 168, novellato dalla L. 24.3.2012 n. 27, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti in via esclusiva per le cause ed i procedimenti in materia societaria, relativi alle società di capitali;

- l'impugnazione della delibera assembleare e la sua sospensione in via cautelare ed urgente, rientra pacificamente tra le cause relative ai rapporti soci – società contemplati dalla lett. A) del citato art. 3 di competenza della sezione specializzata; ritenuto, altresì, che tra i procedimenti attribuiti alla sezione specializzata, stante la portata generale ed onnicomprensiva della norma (art. 3), vi rientrano anche quelli di volontaria giurisdizione;

osservato che il novellato art. 5 del citato decreto legislativo n. 168 del 2003 espressamente prevede che “Nelle materie di cui all'art. 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate”;

rilevato che la nomina degli arbitri compete, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., al Presidente del Tribunale e che, pertanto, ove l'arbitrato riguardi una controversia societaria attribuita alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, alla nomina degli arbitri deve provvedere, giusta il disposto del predetto art. 5, il Presidente della Sezione specializzata;

ritenuto, in conclusione, che questo Tribunale è sotto tutti i profili incompetente a provvedere sull'istanza cautelare di sospensione delle delibere impugnate e di nomina degli arbitri;

ritenuto che il ricorrente, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione in favore della società convenuta delle spese dalla stessa sostenute per la difesa nel presente procedimento, liquidate, tenuto conto della natura del procedimento e dell'attività difensiva svolta, in € 7.000,00= oltre accessori di legge;

ritenuto, altresì che la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta non è accoglibile, in quanto del tutto carente la prova del danno conseguente al preteso comportamento doloso o gravemente colposo del ricorrente (cfr. ex multis Cass. S.U. 20.4. 2004 n. 7583 e Cass. ord. 19.1.2007 n. 1140); peraltro, la convenuta non ha neanche dedotto di aver sofferto un pregiudizio concreto, oltre i costi della presente lite;

P.Q.M.

- 1) dichiara la propria incompetenza sulle istanze di sospensione delle delibere adottate in data 29.4.2013 dall'assemblea dei soci della C. G., s.r.l., e di nomina degli arbitri proposte da V. D. con il ricorso depositato il 23.7.2013;
- 2) condanna V. D. alla rifusione in favore della C. G., s.p.a., delle spese del presente procedimento liquidate in € 7.000,00=, oltre accessori di legge.

Si comunichi

Mantova, 15.10.2013

Il Presidente
Dr. Luciano Alfani

IL CASO.it